

Riassunzione del giudizio a seguito del verificarsi di una causa di interruzione - Cass. n. 14607/2020

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione (della) - ordine delle questioni - Eccezione di estinzione del giudizio - Precedenza della valutazione di questa rispetto a quella dell'eccezione di incompetenza - Sussistenza - Fondamento.

In tema di riassunzione del giudizio a seguito del verificarsi di una causa di interruzione, la questione relativa all'estinzione del processo per irritualità di tale riassunzione ha carattere preliminare rispetto all'eventuale eccezione di incompetenza (nella specie, per territorio) sollevata da una parte, poiché la cognizione della controversia ad opera del giudice, incluso il profilo della competenza, è possibile solo a condizione che il processo sia correttamente uscito dallo stato di quiescenza in cui era entrato per effetto di detta interruzione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14607 del 09/07/2020 (Rv. 658326 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_038](#), [Cod_Proc_Civ_art_300](#), [Cod_Proc_Civ_art_302](#), [Cod_Proc_Civ_art_303](#), [Cod_Proc_Civ_art_305](#), [Cod_Proc_Civ_art_307](#), [Cod_Proc_Civ_art_276](#)

corte

cassazione

14607

2020